

**PARERE 12 SETTEMBRE 2013**  
**383/2013/I/EEL**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE L'AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI PER LA VERIFICA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA PER IL SISTEMA ELETTRICO DERIVANTE DALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLE CONVENZIONI CIP 6/92**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 12 settembre 2013

**VISTI:**

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto ministeriale 2 dicembre 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 ottobre 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2011 (di seguito: decreto ministeriale 23 giugno 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 gennaio 2012 (di seguito: decreto ministeriale 7 gennaio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno 2012 (di seguito: decreto ministeriale 28 giugno 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2013 (di seguito: decreto ministeriale 29 marzo 2013);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 novembre 2009, PAS 22/09 (di seguito: deliberazione PAS 22/09);

- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2013, prot. Autorità n. 29062 del 5 settembre 2013 (di seguito: lettera del 5 settembre 2013).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 30, comma 20, della legge 99/09 ha previsto che l'Autorità proponga al Ministro dello Sviluppo Economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi; e che gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti debbano essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni;
- a seguito della proposta presentata dall'Autorità con la deliberazione PAS 22/09, il decreto ministeriale 2 dicembre 2009 ha definito i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6/92, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della legge 99/09;
- il decreto ministeriale 23 giugno 2011 ha definito i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia; in particolare:
  - all'articolo 2, comma 5, ha previsto che al fine di verificare il rispetto della condizione di cui all'articolo 30, comma 20, della legge 99/09, il GSE verifichi le istanze presentate ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 effettuando, per ciascun impianto, secondo i parametri indicati nell'allegato 2, una comparazione tra la stima degli oneri connessi alla durata residua delle convenzioni e gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata determinati ai sensi del presente decreto, anche in caso di differimento della risoluzione e in caso di opzione per la modalità di erogazione rateale;
  - all'articolo 2, comma 6, ha previsto che il GSE proceda alla sottoscrizione dei contratti di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 solo per gli impianti per i quali risulta verificata positivamente la convenienza per il sistema;
  - all'allegato 2 ha definito la procedura per la valutazione degli oneri di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 5;
- il decreto ministeriale 7 gennaio 2012 ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per la presentazione delle istanze vincolanti di risoluzione delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia; tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013 dal decreto ministeriale 28 giugno 2012;
- il decreto ministeriale 29 marzo 2013:
  - all'articolo 1, comma 1, ha infine prorogato al 30 settembre 2013 i termini per la presentazione delle istanze di risoluzione delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;
  - all'articolo 1, comma 2, ha previsto che con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sarebbe stato modificato l'allegato 2 al decreto ministeriale 23 giugno 2011, sentita l'Autorità, in relazione all'aggiornamento dei parametri per la verifica della convenienza economica per il sistema; tale aggiornamento, come si legge nella parte motiva nel medesimo decreto, si rende

necessario in considerazione delle mutate condizioni di riferimento per i predetti parametri;

- con lettera del 5 settembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità lo schema di decreto predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2013;
- nello schema di decreto di cui al precedente alinea, i parametri per la verifica della convenienza economica per il sistema sono stati semplicemente aggiornati ai valori più recenti disponibili, fermo restando il criterio di calcolo già definito nell'allegato 2 al decreto ministeriale 23 giugno 2011 e già utilizzato per quantificare la convenienza economica attesa per il sistema elettrico per effetto delle risoluzioni anticipate già sottoscritte (nove relative a impianti alimentati da combustibili fossili commerciali con effetti dall'1 gennaio 2011; una relativa ad un impianto alimentato da combustibili di processo o residui o recuperi di energia con effetti dal 1 ottobre 2011; due relative a impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia con effetti dall'1 gennaio 2013).

**RITENUTO CHE:**

- non vi siano criticità derivanti dal mero aggiornamento dei parametri per la verifica della convenienza economica per il sistema elettrico per effetto della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92;
- sia, pertanto, opportuno esprimere parere favorevole in relazione allo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 5 settembre 2013

**DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 5 settembre 2013;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*